



Approvazione direttiva UE in tema di Global Minimum Tax | Pillar 2

Tax & Legal Alert
16 Dicembre 2022

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via 1° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

A quasi un anno dalla pubblicazione della prima bozza, il 15 dicembre gli Stati Membri dell'Unione Europea hanno raggiunto l'unanimità richiesta per l'approvazione della Direttiva in tema di **Global Minimum Tax** tesa a garantire un livello **minimo di imposizione effettiva del 15%** per i **gruppi multinazionali**, con volume di ricavi consolidati superiore ai 750 milioni, in ciascuna giurisdizione in cui operano.

Per la riscossione dell'imposta integrativa, c.d. **'top up tax'**, in caso di soglia di tassazione inferiore al 15%, il meccanismo di prelievo primario, c.d. **'Income Inclusion Rule'**, si applicherà **ai gruppi con capogruppo europeo** per gli esercizi che iniziano dal 31 dicembre 2023 (quindi per la maggior parte dal **2024**), mentre la regola sussidiaria, c.d. **'Undertaxed Payments/Profits Rule'**, si applicherà a partire dall'anno successivo alle entità europee aventi capogruppo in una giurisdizione che non ha implementato le regole. Inoltre, il testo prevede la possibilità per gli Stati membri di introdurre un'imposta integrativa nazionale, c.d. **'Qualified domestic top-up tax'**, da applicare direttamente sul reddito ivi prodotto se tassato originariamente sottosoglia.

Le norme della Direttiva si applicheranno con un ritardo di cinque anni anche ai gruppi di imprese nazionali.

La Direttiva dovrà essere introdotta nelle discipline domestiche degli Stati Membri entro la fine del 2023.

L'approvazione in seno all'Unione Europea determinerà un incentivo all'adozione da parte delle giurisdizioni extraeuropee dell'**Inclusive Framework** che hanno aderito all'iniziativa OCSE, con possibile introduzione di una **minimum tax domestica** al fine di evitare una potenziale perdita di gettito.

A breve si attende la pubblicazione dei documenti dell'OCSE tesi a definire compiutamente il c.d. **'Implementation Framework'**, vale a dire il quadro di compliance e le relative semplificazioni, c.d. **'safe harbor'**, nonché a fornire alcuni essenziali chiarimenti in forma di *'Administrative Guidance'* sui complessi aspetti applicativi delle regole.

Si auspica altresì l'avvio di pubbliche consultazioni da parte degli Stati membri per favorire un proficuo dialogo sull'implementazione di una riforma di portata globale che richiede necessariamente un approccio comune e condiviso.

La **massa critica degli Stati Membri** dell'Unione europea, ponendosi come **capofila** nell'attuazione dell'accordo globale G20/OCSE sul Pillar 2, ha impresso la **svolta decisiva** verso il nuovo sistema di tassazione dei profitti a livello internazionale.

La sfida per i gruppi multinazionali è ora quella di **valutare l'impatto** effettivo delle nuove regole per **predisporre azioni adeguate** nonché **sviluppare nuovi sistemi** e processi in grado di consentire una gestione efficace dei rilevanti obblighi e adempimenti connessi.

Documento preparato da [Lucia Barone](#)

Contatti

KPMG, Tax & Legal

Tax & Legal Professional Practice Team

E: it-fm-tpp@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia



Tax & Legal Alert / KPMG in Italy /16 dicembre 2022

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.